



**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE**

Il Giudice per l'Udienza Preliminare, dott.ssa Angela Avila;

decidendo sulle eccezioni sollevate dalle Difese degli imputati all'udienza del 13.05.2021;  
sentiti in udienza il PM e le Parti Civili;

Letta la memoria depositata in udienza dagli avv.ti Luigi Castaldi e Luigi Antonio Paolo Panella nell'interesse dell'imputato Stefano Rocco Fava, e la memoria del 05.01.2020 già depositata nel corso delle indagini preliminari e richiamata dagli stessi difensori;

Letta la richiesta di rinvio dell'udienza a data successiva all'espletamento delle attività di integrazione di indagine disposte ai sensi dell'art. 421 *bis* c.p.p. dal gup di Perugia nell'ambito del procedimento penale nr. [REDACTED] RG NR pendente in udienza preliminare, pervenuta via pec in data 08.09.2021 dall'avv. Benedetto Marzocchi Buratti nell'interesse dell'imputato Luca Palamara;

**PREMESSO CHE**

In sede di udienza preliminare, com'è noto a tutte le parti, *"il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente, rispetto alla trattazione del merito, le questioni riguardanti la utilizzabilità degli atti processuali, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato, nella piena conoscenza delle prove utilizzabili, in quanto nessun obbligo in tal senso è contemplato dalle disposizioni processuali"* [cfr. Sez. 3, Sentenza n. 40209 del 13/05/2014 Ud. (dep. 29/09/2014) Rv. 260423], tant'è che la Suprema Corte ha chiarito che *"non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso senza che vi sia stata una pronuncia sulle questioni riguardanti la utilizzabilità degli atti processuali"* [cfr. Sez. 4, Sentenza n. 29644 del 20/04/2016 Cc. (dep. 13/07/2016) Rv. 267733]. Tuttavia, per agevolare le parti e soprattutto snellire le discussioni, si è reputato opportuno sollecitare le parti processuali a formulare questioni preliminari attinenti in particolare le intercettazioni. Ciò precisato in punto di diritto e premessa metodologica, di seguito si vanno ad analizzare le singole questioni che sono state sollevate all'udienza del 13.05.2021.

**OSSERVA**

I

**sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni in un diverso procedimento**

Anzitutto, l'eccezione non coglie nel segno con riguardo alle conversazioni o comunicazioni intercettate che costituiscono esse stesse **corpo del reato**, come quella a fondamento della contestazione di cui al capo nr. 4). Nel reato di rivelazione di segreto d'ufficio, caratterizzato – nel caso di specie – dal carattere **dichiarativo** della condotta, la registrazione su supporto informatico (che contiene l'elemento dichiarativo integrante la fattispecie criminosa), ovvero la relativa trascrizione del dato dichiarativo o comunicativo, costituisce essa stessa **corpo del reato**, soggetta - in quanto tale - al disposto di cui all'art. 235 c.p.p.; e, di conseguenza, deve essere acquisita agli atti del procedimento penale ai sensi della lettera h) dell'art. 431 c.p.p. e utilizzata come prova nel processo. Sul punto, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, ha chiarito da tempo che *"la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto*

*tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa integri ed esaurisca la condotta criminosa*” [cfr. così Sez. U, Sentenza n. 32697 del 26/06/2014 Ud. (dep. 23/07/2014) Rv. 259776; e la più recente Sez. 3, Sentenza n. 38822 del 16/06/2016 Ud. (dep. 20/09/2016) Rv. 267802, in fattispecie relativa ad una ipotesi di favoreggiamento personale aggravato, in cui la Corte, in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto sussistere la natura di corpo del reato e la conseguente utilizzabilità, delle conversazioni in cui l'imputato aveva rivelato informazioni relative alla pendenza di un procedimento penale a persona diversa dall'interessato - ma ad esso collegata - ritenendo che in tale conversazione integrava la consumazione del reato di favoreggiamento]. In particolare, ha osservato che, qualora la comunicazione intercettata sia essa stessa “condotta delittuosa”, la sua acquisizione deve essere inquadrata nelle norme che regolano l'**uso processuale del corpo del reato**, per cui, in quanto tale – si ripete – deve essere acquisita agli atti del procedimento ai sensi della lettera h) dell'art. 431 c.p.p. ed utilizzata come prova nel processo penale, non operando il divieto di utilizzazione dell'art. 270 c.p.p. né le eventuali diverse ipotesi di inutilizzabilità. Ciò in quanto i divieti di inutilizzabilità attengono all'uso processuale del mezzo di prova, sicché devono essere riferiti al dato probatorio disciplinato dagli artt. 187 e seguenti c.p.p., ma non al corpo del reato [così Sez. U, Sentenza n. 32697 del 26/06/2014 Ud. (dep. 23/07/2014) Rv. 259776, sopra già citata], qual è nel caso di specie la conversazione registrata posta a base della contestazione di cui al capo nr. 4), che segue all'evidenza altre regole del codice. In tal senso, è anche la lettera della legge, nella parte in cui il comma 3 dell'art. 271 c.p.p. prevede che: “*in ogni stato e grado del processo, il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1, 1 bis e 2 [inutilizzabili per le ragioni ivi indicate, ndr.] sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato*”. In tal caso, le registrazioni delle conversazioni intercettate – costituenti corpo del reato – sono quindi pienamente utilizzabili. Tale è di certo la conversazione di cui al progressivo nr. [REDACTED] nella specie: chiamata in entrata dal nr. fisso [REDACTED] sull'utenza nr. [REDACTED], corpo del reato di cui agli artt. 110 e 326 c.p.p. contestato al capo nr. 4) dell'imputazione.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Per le altre ipotesi, la sentenza delle Sezioni Unite [Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019 Ud. (dep. 02/01/2020) Rv. 277395] ha delineato i limiti di utilizzabilità delle intercettazioni in diverso procedimento, partendo dal presupposto che la previsione di limiti di ammissibilità delle intercettazioni (delineati dall'art. 266 c.p.p. con il riferimento alla comminatoria editale del reato e/o l'indicazione di tipologie generali o specifiche di reati in relazione ai quali è chiesta l'autorizzazione) è espressione diretta ed indefettibile della riserva assoluta di legge ex art. 15 Costituzione, che governa la materia delle intercettazioni, e dell'istanza di rigorosa tassatività che da essa discende, riconnettendosi ciò alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili ad un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (in questo senso vd. Corte cost. nr. 63/1994, nr. 366/1991).

La Suprema Corte ha chiarito, in primo luogo, che i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati nel **medesimo procedimento** anche per i **reati diversi** (da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato) purché anche questi **rientrano nei limiti** di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge. Occorre quindi verificare quando il procedimento è “medesimo” ovvero è “procedimento diverso”, a tal fine dovendosi analizzare se esiste **legame sostanziale** tra il reato – in relazione al quale l'autorizzazione all'intercettazione è stata emessa – e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione, nel qual caso il procedimento è il “medesimo” e il reato emerso nel corso dell'intercettazione è riconducibile al provvedimento autorizzatorio disposto *ab origine*, e quindi – più in termini generali – in linea con l'art. 15 della Costituzione che vieta le cd. “autorizzazioni in bianco”.

Ciò avviene di certo nelle ipotesi di **connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p.** .  
In tali occasioni, la Suprema Corte ha precisato che il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi “diverso”

rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione. Infatti, la parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi – e, dunque, il legame sostanziale, e non meramente processuale, tra i diversi fatti-reato – ben consente di ricondurre ai *fatti costituenti reato per quali in concreto si procede* di cui al provvedimento autorizzativo dell'intercettazione anche quelli oggetto delle imputazioni connesse, che sono stati accertati attraverso i risultati della intercettazione stessa. Sussiste tra essi quel legame sostanziale che esclude che l'autorizzazione del gip assuma la fisionomia di "autorizzazione in bianco". Devono, di contro, escludersi, sempre secondo l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione (con la sentenza richiamata), le ipotesi di collegamento investigativo delineate dalla lettera b) dell'art. 371 c.p.p. (che siano fuori dai casi di connessione), che si risolvono in una mera "occasionalità" tra la commissione di un reato e dell'altro, legati da una relazione cd. "debole", non oggettiva. In tal caso, il procedimento penale è "diverso".

In caso di connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., invece, il procedimento è il medesimo e i risultati delle intercettazioni possono essere correttamente utilizzate come elementi di prova non solo per il reato in relazione al quale l'autorizzazione era stata *ab origine* disposta, ma anche per il reato emerso successivamente, **purché siano rispettati in entrambi i casi i limiti di ammissibilità previsti dalla legge** (e non si applica quindi il divieto di utilizzazione nei procedimenti diversi di cui all'art. 270 c.p.p.). Accertata siffatta connessione, non rileva, quindi, che il procedimento sia stato iscritto inizialmente a carico di ignoti, né che i nomi dei singoli imputati siano stati iscritti nel relativo registro in epoca successiva rispetto ad altri, né che non fossero essi stessi sottoposti a diretta intercettazione (essendo altri il bersaglio dell'attività tecnica). Non rileva neanche che il reato emerso nel corso delle intercettazioni sia stato iscritto non contestualmente all'emersione dei gravi indizi, avendo il PM aggiornato le iscrizioni in epoca successiva, né è necessario che sia coperto da autonomo decreto di autorizzazione, o che ve ne sia fatta menzione nei decreti di proroga nel frattempo emessi dal gip sulle originarie autorizzazioni. Il procedimento è il **medesimo** e, di conseguenza, i risultati delle intercettazioni ben possono essere utilizzati per le ulteriori ipotesi di reato che siano nel frattempo emerse e che, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., risultano essere loro connesse.

Applicando siffatti principi di diritto al caso di specie, indipendentemente dalla conclusione cui si perviene, se si tratti di un procedimento diverso o no, deve dichiararsi l'**inutilizzabilità** delle intercettazioni per tutte le ipotesi di reato di cui agli **artt. 323, 326 comma 1 e 615 ter comma 2 c.p.** qui contestate agli imputati: a) anzitutto, qualora si reputasse "medesimo" il presente procedimento, mancano i presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p. con riguardo ai limiti edittali (potendo intercettare per i delitti non colposi che prevedono la reclusione "superiore nel massimo a cinque anni"), per cui – seguendo l'orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza Cavallo, che oggi si condivide – non può che dichiararsi la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni acquisite nel procedimento a seguito di riunione del procedimento nr. [REDACTED] RGNR (separato dal nr. [REDACTED] RGNR), **inutilizzabilità patologica** – per come pare essere atteggiata dalla Suprema Corte stessa – in quanto in violazione di un espresso divieto probatorio (attinente ai limiti di cui all'art. 266 c.p.p., quelli edittali di autorizzazione), ma **relativa e parziale** perché limitata alle sole contestazioni di cui agli artt. 323, 326 comma 1 e 615 ter comma 2 c.p. per le quali i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati come elementi di prova ai fini della sostenibilità dell'Accusa e quindi, per quanto in questa sede interessa, di un eventuale rinvio a giudizio; b) ugualmente – e a maggior ragione quindi – è da dirsi qualora si reputasse il presente procedimento "diverso" rispetto a quello in cui le intercettazioni sono state disposte, in quanto – oltre a difettare i presupposti di ammissibilità ex art. 266 c.p.p. – nessuno dei reati di cui agli artt. 323, 326 comma 1 e 615 ter comma 2 c.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, per cui le intercettazioni in esame sono inutilizzabili per tali reati.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

L'accoglimento dell'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni sotto il profilo testé evidenziato (alla quale lo stesso PM si è in parte associato) è assorbente, per cui non si procede alla valutazione degli ulteriori profili di inutilizzabilità prospettati dai difensori degli imputati e non si reputa necessario dover disporre un rinvio in attesa dell'espletamento delle attività di integrazione di indagine disposte ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p. dal gup nell'ambito del procedimento penale nr. [REDACTED] RGNR. L'esclusione evidenziata per le conversazioni o comunicazioni intercettate che costituiscono corpo del reato, varrebbe anche in tale caso.

**sulla conseguente eccezione di inutilizzabilità derivata  
o di nullità ai sensi del comma 3 dell'art. 125 c.p.p.**

Del tutto priva di fondamento, invece, è la conseguente eccezione di inutilizzabilità derivata sollevata dai difensori degli imputati, che sostengono l'inutilizzabilità – in primo luogo – delle **fonti di prova dichiarative** nella parte in cui le risposte dei dichiaranti sono state sollecitate dalla contestazione delle intercettazioni inutilizzabili. In particolare, i difensori hanno chiesto che sia dichiarata l'inutilizzabilità, tra gli altri, di tutti gli atti di indagine da loro evidenziati in giallo in un elenco depositato all'udienza del 13.05.2021 contenente i seguenti verbali (e relative trascrizioni integrali del loro contenuto, qualora disposto): sommarie informazioni di Ferri Cosimo, di Lotti Luca, interrogatorio dell'imputato Palamara Luca e sue dichiarazioni spontanee, interrogatorio dell'imputato Stefano Rocco Fava; nella memoria del 05.01.2021, i difensori hanno indicato ad esempio anche i verbali di sommarie informazioni di Cesare Sirignano e di Sebastiano Ardita. Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte si è già pronunciata più volte, affermando che la sanzione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni riguarda i risultati probatori conseguiti con quello specifico mezzo di prova, il che **non esclude che il medesimo risultato possa essere ottenuto con altro diverso mezzo di prova previsto dall'ordinamento** [cfr. Sez. 6, Sentenza n. 1007 del 07/11/2019 Ud. (dep. 13/01/2020) Rv. 277586; Sez. 6, Sentenza n. 44896 del 22/10/2013 Cc. (dep. 07/11/2013) Rv. 257271]. In osservanza di tale principio, ha quindi precisato - in un caso del tutto analogo al presente - che *"la circostanza che le conversazioni intercettate siano state lette ai conversanti per sollecitarne la memoria non produce alcun effetto invalidante sulle dichiarazioni rese. L'accennata lettura, infatti, non era finalizzata a dare la prova del fatto di reato, ma soltanto a sollecitare il ricordo degli interlocutori, i quali, nel riferire ciò che personalmente dissero o udirono, diventano fonte di sommarie informazioni testimoniali, disciplinate dall'art. 351 c.p.p., che costituiscono autonomo mezzo di prova, legittimamente utilizzabile per la ricostruzione del fatto contestato"* [cfr. Sez. 6, Sentenza n. 44896 del 22/10/2013 Cc. (dep. 07/11/2013) Rv. 257271; Sez. 6, Sentenza n. 1007 del 07/11/2019 Ud. (dep. 13/01/2020) Rv. 277586, già citate]. Ciò è accaduto nel caso di specie per tutte le fonti di prova dichiarative agli atti del procedimento, che costituiscono autonomo mezzo di prova; per cui deve essere rigettata l'eccezione di "inutilizzabilità derivata" dei verbali di dichiarazioni di persone informate ed indagati (oggi imputati) che riportano ovvero fanno riferimento al contenuto delle intercettazioni inutilizzabili, perché priva di fondamento.

E ciò correttamente in ossequio del più generale e univoco orientamento giurisprudenziale per il quale: *"il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo [ex art. 185 c.p.p., ndr], non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite"* [cfr. Sez. 5, Sentenza n. 12697 del 20/11/2014 Ud. (dep. 25/03/2015) Rv. 263031; Sez. 2, Sentenza n. 44877 del 29/11/2011 Ud. (dep. 02/12/2011) Rv. 251361]. Detto principio, costituente "diritto vivente", ha trovato avvallo dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza **nr. 219 del 2019**, ha affermato come *"non possa trovare applicazione un principio di "inutilizzabilità derivata", sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. . Derivando il divieto probatorio e la conseguente "sanzione" della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi*

“estensione” di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa” [così Corte Costituzionale sentenza nr. 2019 del 22.05.2019 ud. (dep. 03.10.2019); nello stesso senso, cfr. giurisprudenza ormai univoca Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. (dep. 30/01/2020) Rv. 278196; Sez. 5, Sentenza n. 44114 del 10/10/2019 Ud. (dep. 29/10/2019) Rv. 277432; Sez. 6, Sentenza n. 5457 del 12/09/2018 Ud. (dep. 04/02/2019) Rv. 275029].

Ne consegue che ugualmente deve dirsi con riguardo agli ulteriori atti di indagini indicati in giallo nell’elenco depositato dai difensori dell’imputato Fava, nella specie:

- annotazione p.g. sez. cc analisi report [REDACTED] di prot.lo [REDACTED] redatta dalla Sezione di P.G. – Aliquota Carabinieri);
- copia annotazione gdf Roma proc.n. [REDACTED]; colloqui intercorsi con giornalisti (trattasi dell’annotazione nr. [REDACTED] redatta dalla Guardia di Finanza – NPEF di Roma);
- copia sottofascicolo della rit n. [REDACTED] (pag. 1 - 160);
- copia sottofascicolo rit n. [REDACTED] (pag. 1 - 390);
- fascicolo riunito nr. fascicolo: [REDACTED]; vi è dvd allegato contenente copia p.p. [REDACTED]
  
- e per tutte le informative che riportano il contenuto delle intercettazioni inutilizzabili (in chiusura della memoria depositata in udienza dai difensori dell’imputato Fava).

Anche in relazione a tali atti di indagine – per le medesime ragioni sopra appena esposte – deve escludersi la “inutilizzabilità derivata” nei termini prospettati dai difensori degli imputati, per cui deve essere rigettata la relativa eccezione sollevata perché priva di fondamento.

Inoltre, su tale specifico punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo chiarito che l’inutilizzabilità delle intercettazioni non preclude la possibilità di una loro valorizzazione come fonti della **notizia di reato** o **semplici spunti** per nuove e diverse investigazioni [cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2966 del 16/10/2018 Cc. (dep. 22/01/2019) Rv. 275258; Sez. 2, Sentenza n. 17759 del 13/12/2016 Ud. (dep. 07/04/2017) Rv. 270219; Sez. 3, Sentenza n. 12536 del 29/01/2015 Cc. (dep. 25/03/2015) Rv. 262999]. Infatti, non può non rilevarsi che è ormai pacifico che l’inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni non precluda la possibilità di condurre indagini per l’accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse [cfr. Sez. 5, Sentenza n. 44114 del 10/10/2019 Ud. (dep. 29/10/2019) Rv. 277432] né di disporre – ad esempio – anche nuove intercettazioni all’esito di intercettazioni inutilizzabili, e ciò in quanto – secondo la Suprema Corte – “ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi **notizia di reato**, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili. Ne consegue che [coerentemente col principio sopra richiamato e condiviso, ndr.] il vizio di cui sia affetto l’originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi, correttamente adottati e che, pertanto, non è inutilizzabile la prova che non sarebbe scoperta senza l’utilizzazione della prova inutilizzabile” [cfr. Sez. 6, Sentenza n. 3027 del 20/10/2015 Ud. (dep. 22/01/2016) Rv. 266496]. Tutti gli atti e le informative in esame sono in questa sede pienamente utilizzabili.

Ulteriori atti di indagine indicati in giallo nell’elenco depositato dai difensori dell’imputato Fava, che - conseguentemente - ne hanno chiesto dichiararsi l’inutilizzabilità derivata, sono:

- documentazione sequestrata/acquisita presso la Proc. Gen. della Cassazione;
- copia provved. PM di acquisizione contenuto iphone seq. a L. Palamara;

Anzitutto, si deve evidenziare che né la richiesta formulata il 03.07.2019 dal PM di Perugia di acquisizione atti presso la Procura Generale della Cassazione (né invero gli atti che sono stati in tal modo acquisiti) né il provvedimento del 01.12.2020 del PM contengono riferimenti

al contenuto delle intercettazioni inutilizzabili, per cui l'eccezione di "inutilizzabilità derivata" è del tutto priva di fondamento. In relazione al provvedimento del 01.12.2020 del PM, inoltre, i difensori dell'imputato Fava hanno precisato in udienza la richiesta nel senso che chiedono che venga dichiarata l'inutilizzabilità/nullità della copia estrapolata dal cellulare dell'imputato Palamara in quanto il consulente di parte ing. Paolo Reale ha concluso che si tratta di una copia non completa. Tuttavia, le (eventuali) erronee o incomplete modalità di acquisizione della estrapolazione della copia forense del contenuto del cellulare – qualora effettivamente accertate – non portano inutilizzabilità dell'atto di indagine né della copia forense in tal modo acquisita, ma pone esclusivamente un problema di attendibilità del contenuto estrapolato.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Infine, non è per nulla pertinente il diverso rilievo evidenziato dalla Difesa dell'imputato Fava in udienza - in sede di discussione - lì ove ha voluto chiarire che, in realtà, l'eccezione da lui sollevata è da intendersi di **nullità** ai sensi del comma 3 dell'art. 125 c.p.p. avuto riguardo alla motivazione degli atti in esame che lui reputa "apparente" per aver fatto riferimento ad intercettazioni inutilizzabili (cfr. pag. 52 delle trascrizioni dell'udienza del 13.05.2021). Le ipotesi di nullità, com'è noto, sono tassative e il comma 3 dell'art. 125 c.p.p. espressamente richiama esclusivamente i casi in cui non sono state motivate le sentenze, le ordinanze, e i decreti (quando la motivazione è espressamente prevista dalla legge), elenco tassativo in cui non trovano collocazione le fonti di prova dichiarative e le informative, e comunque tutti questi atti di indagine che sono stati evidenziati in giallo nell'elenco che è stato depositato in udienza dai difensori dell'imputato Fava di cui si è chiesta l'estromissione. In ogni caso, allo stato degli atti e delle acquisizioni, non si ravvisano gli estremi di alcuna nullità prevista dal codice di rito in relazione ai suddetti atti di indagine che, con le precisazioni e i limiti sopra meglio evidenziati, sono utilizzabili ai fini della presente fase dell'udienza preliminare.

**p.q.m.**

ai fini della valutazione della richiesta di rinvio a giudizio, dichiara l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di cui ai nn. [REDACTED] acquisiti nel presente procedimento e limitatamente ai reati di cui agli artt. 323, 326 comma 1 e 615 *ter* comma 2 c.p., ad eccezione delle conversazioni o comunicazioni intercettate che costituiscono **corpo del reato**, nella specie la conversazione di cui al progressivo nr. [REDACTED], e per il resto rigetta le altre eccezioni sollevate dalle difese degli imputati.

Dispone procedersi oltre.

Perugia, 11.06.2021

Letto e depositato in udienza  
Il Cancelliere  
Maria Elena Rossi Beccafico

Il Giudice  
Angela Avila